

## Trib. Taranto, 2 novembre 2023, Est. De Francesca

**PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE – Merito creditizio – Colpa del soggetto finanziatore – Incidenza in ordine al giudizio relativo alla sussistenza della colpa del debitore – Insussistenza.**

La rilevanza normativa attribuita alla condotta del finanziatore che non abbia adeguatamente soppesato il merito creditizio del consumatore sovraindebitato, così determinando o concorrendo a determinare la situazione di sovraindebitamento, non rileva – in linea di massima e salvo la specificità del caso concreto in ragione delle particolari circostanze della negoziazione – ai fini della indagine che il giudice è comunque chiamato a svolgere in ordine alla imputazione soggettiva dell'indebitamento, giacché le conseguenze di un tale negligente contegno concorrente sono state espressamente circoscritte dal legislatore, ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII, entro il solo piano delle sanzioni processuali indirizzate all'incauto o spregiudicato finanziatore, e non invece contemplate quali scusanti idonee ad escludere o a mitigare la colpa di cui all'art. 69, comma 1, CCII, e quindi a rendere meritevole, anche solo per presunzione, l'altrettanto gravemente incauto consumatore.

*Segnalazione e massime a cura della Dott.ssa Silvia Bassile*

Riproduzione riservata



R.G. n. 162-1/2023 R.D.C.



**TRIBUNALE DI TARANTO**  
**Seconda Sezione Civile**  
*Ufficio delle Procedure Concorsuali*

Il Giudice Delegato

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata in data 13.10.23 nell'interesse del signor [REDACTED] a tal fine rappresentato dall'avv. Vito Nicola Lacerenza del Foro di Trani per procura in atti, a mezzo del gestore della crisi avv. Maria Punzi, nominato dall'O.c.c. costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Taranto;

visto il decreto di assegnazione del 18.10.23;

letta la proposta avanzata dal debitore;

riqualificata la domanda, presentata ai sensi dell'abrogato art. 7 l. n. 3/12, nei termini dell'art. 67 ccii;

esaminate la relazione ex art. 68 ccii depositata dall'O.c.c. e la documentazione ritualmente allegata alla proposta;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede nel relativo circondario;

ravvisata nel ricorrente la qualità di consumatore in ragione della struttura del relativo debito e rilevata la sussistenza della situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 co. 1, lett. c), ccii, atteso l'attestato oggettivo squilibrio tra le obbligazioni assunte ed i mezzi per farvi fronte;

**osserva**

**1.** Il ricorrente ha presentato una proposta di ristrutturazione dei debiti, tutti contratti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, allo scopo di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento determinata dalla incapacità di sostenere il peso dell'obbligo restitutorio dei plurimi finanziamenti che il debitore ha nel tempo richiesto ed ottenuto al fine di far fronte, per quanto argomentato in proposta, ai bisogni della famiglia.

Il ricorrente è un dipendente del Ministero della Difesa ed è l'unico percettore di reddito (attualmente pari ad € 25.063,68 con un reddito medio mensile pari ad € 2.187,68 per tredici mensilità) all'interno di un nucleo familiare composto altresì dal coniuge inoccupato e da tre figli (1996, 1998, 2007) il quale, allo stato, necessita di un apporto quantificato in € 1.560 mensili, somma senz'altro contenuta ove si consideri, tra l'altro, che in tale spesa è compreso anche il canone di locazione dell'abitazione familiare pari ad € 400.

A mezzo di tali risorse, il ricorrente intenderebbe ristrutturare l'intera debitoria, quantificata al momento del deposito in complessivi € 118.145,76, destinando ai creditori una quota parte del proprio reddito determinata al netto delle dette spese di mantenimento e quindi pari ad € 250 mensili da corrispondere in 144 mensilità (12 anni), per un apporto finale totale di € 39.000 capace di soddisfare il ceto creditorio, tutto chirografario, in misura pari al 32,087%.

Tale soluzione, secondo quanto attestato anche dall'O.c.c. nella relazione, risulterebbe più conveniente dell'alternativa liquidatoria, tenuto conto che il patrimonio liquidabile, oltre



ai detti redditi che nello scenario liquidatorio verrebbero comunque erosi dall'importo necessario al ricorrente per soddisfare i bisogni della famiglia, si compone soltanto di una vetusta autovettura e della quota pari ad 1/5 del diritto di proprietà di un immobile stimata in € 13.000 pervenuta *medio tempore* a titolo successorio.

**1.1.** Osservando più nello specifico il sorgere e l'incedere dell'indebitamento, va rilevato che il ricorrente ha contratto il primo mutuo con [REDACTED] nel 2015 per poi rifinanziarlo ben quattro volte sino al 2020, nel contempo ed ogni volta estinguendo il precedente rapporto così come di seguito riepilogato:

- finanziamento del 12.2.2015 per € 20.000;
- rifinanziamento del 03.11.2015 per € 24.635;
- rifinanziamento del 16.8.2016 per € 45.257;
- rifinanziamento del 3.7.2019 per € 65.000;
- rifinanziamento del 7.2.2020 per € 66.000;

Tale operazione di progressivo rifinanziamento, dichiaratamente finalizzata al conseguimento di maggiore liquidità da destinare alle necessità familiari, ha nel contempo determinato il sensibile e altrettanto progressivo aumento della rata mensile: come evidenziato dall'O.c.c. nella relazione particolareggiata, già con il secondo rifinanziamento del 2016 la rata iniziale del finanziamento del 2015, pari ad € 260,90, risultava più che raddoppiata poiché pari ad € 645,90, sino ad arrivare, con l'ultimo rifinanziamento del febbraio 2020, a ben € 851,80, importo che il debitore è stato in grado di sostenere e pagare regolarmente sino a giugno 2020.

Invero, divenuto insostenibile il peso restitutorio di una rata così impegnativa a fronte dei detti limitati apporti reddituali, il ricorrente ha cessato di pagare nel giugno 2020, sicchè la finanziaria, nel successivo novembre 2020 (5.11.20), ha comunicato al debitore la decadenza dal beneficio del termine intimandogli l'immediato pagamento della complessiva somma residua di ben € 73.571,98.

Come peraltro evidenziato nella relazione dell'O.c.c., risulta però che il ricorrente, durante l'arco temporale interessato dalle dette operazioni di rifinanziamento con [REDACTED] abbia contratto ulteriori prestiti, uno dei quali stipulato in favore di Italcredi il 10.02.2017 con trattenuta in busta paga pari ad € 280 per 120 rate (quindi per un totale complessivo di € 33.600). Tale ulteriore concomitante finanziamento risulta protrattosi sino al luglio 2021, dal che deve inferirsi che, quantomeno sino al giugno 2020, la relativa rata di € 280 si sia aggiunta alla rata di € 851,80 da versare a [REDACTED] per i detti finanziamenti rinegoziati, finendo quindi per aggravare il precario equilibrio finanziario a causa del già notevole impegno restitutorio.

V'è poi, ancora, che a seguito della interruzione dei pagamenti del finanziamento di [REDACTED] e della conseguente decadenza dal beneficio del termine, il debitore, ancorchè già indebitato per € 73.571,98 sia nei confronti di [REDACTED] per il debito residuo sia nei confronti di Italcredi per l'appena menzionato debito corrente di € 280 mensili, abbia chiesto ed ottenuto ulteriori due finanziamenti, entrambi contratti con [REDACTED], ovvero:

- il 7.8.2020 per l'importo complessivo di € 19.680 (importo netto del credito € 16.460,89), garantito dalla cessione volontaria del quinto dello stipendio, con rata mensile € 328 (in corso);
- l'1.7.2021 per l'importo complessivo di € 40.800 (importo netto del credito € 28.565,33), garantito dalla cessione volontaria del quinto dello stipendio, con rata mensile € 340 (in corso).

Le evidenze documentali non chiariscono affatto – se si eccettua il generico riferimento ai bisogni familiari cui la proposta e la relazione rinviano – la destinazione di tali ultimi finanziamenti, ma poiché la relazione indica che il debito residuo con [REDACTED] si sarebbe estinto il luglio 2021, e dunque in concomitanza con la sottoscrizione dell'ultimo dei



predetti prestiti, è verosimilmente desumere il parziale impiego solutorio della relativa somma.

**1.2.** Circa le cause dell'indebitamento, tanto nella proposta quanto nella relazione dell'O.c.c. si fa generico riferimento alla costante esigenza di far fronte ai bisogni della famiglia ed alle relative spese, in parte indotte da necessità di cura e di sostegno del percorso di studio dei figli.

Nella proposta, infatti, l'esigenza di contrarre finanziamenti è motivata, a più riprese, dalla "esclusiva necessità di far fronte alle impellenti e sempre crescenti necessità proprie e del proprio nucleo familiare", preciseate, in sintesi: *i)* nella "necessità costante di tutelare la salute dei (relativi) componenti"; *ii)* nei "costi necessari a favorire il completamento del percorso di studi (universitari) delle figlie [REDACTED] e [REDACTED]"; *iii)* nello stato di inoccupazione del coniuge, anche in virtù della parziale invalidità che ne limita le possibilità di lavoro; *iv)* dell'aumento "dei prezzi di consumo e dell'energia": circostanza questa che (letteralmente si legge nella proposta a pag. 6), avrebbe "costretto (il ricorrente) a far nuovamente ricorso al credito, ottenendo prestiti con rimborso mediante cessione del quinto, dapprima nell'agosto 2020 poi da ultimo nel giugno 2022 dalla società [REDACTED] le cui trattenute (nella complessiva misura di € 668,00).

Inoltre, e più in particolare, dalle dichiarazioni rese dal debitore all'O.c.c. in sede di acquisizione di informazioni in data 29.3.23 e 22.9.23, risulta che la situazione si sarebbe deteriorata dalla metà del 2020 in poi a causa sia dell'aumento delle spese necessarie per il sostentamento della famiglia sia della riduzione della retribuzione correlata alla mancata fruizione dei buoni pasto e delle indennità di reperibilità e di turno perse per circa un anno a decorrere dal marzo 2020.

Le ragioni dell'interruzione del pagamento delle rate di [REDACTED] dal luglio 2020, infatti, sarebbero da ravvisare, come dichiarato dal ricorrente in sede di ascolto, dall'impossibilità di "sostenere le spese necessarie al fabbisogno familiare, pur non essendo intervenuto alcun fatto nuovo".

Sulla scorta di tali premesse il ricorrente chiede l'omologazione del piano di ristrutturazione.

**2.** La domanda va tuttavia ritenuta inammissibile, atteso che la documentazione allegata al ricorso o acquisita dall'O.c.c. non consente di escludere che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave.

Invero, a fronte del continuativo indebitamento di cui si è dato conto, ed in modo particolare per ciò che riguarda i finanziamenti da ultimo ottenuti dal consumatore nel breve volgere di neppure un anno tra l'agosto del 2020 ed il luglio del 2021, non risulta per nulla documentata alcuna necessitata ragione che abbia giustificato una così ravvicinata esigenza di denaro, ed in quella misura.

L'art. 70 ccii prevede, infatti, che il giudice possa disporre con decreto l'apertura della procedura soltanto se la proposta e il piano siano ammissibili, a tal fine essendo chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso, l'assenza di condizioni ostative, l'osservanza delle regole del procedimento, il rispetto delle norme imperative.

Alla preliminare doverosa verifica circa l'assenza di condizioni ostative afferisce, in particolare, la cruciale valutazione da svolgere in ordine alla eziologia del sovradebitamento, necessaria affinché possa escludersi che il debitore abbia determinato tale situazione con colpa grave, malafede o frode (art. 69 ccii): verifica che il giudice è chiamato a svolgere *de plano*, prima ancora della instaurazione del contraddittorio con i creditori.

Tale giudizio, coerentemente con la natura e la struttura del procedimento di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, si impone in termini rigorosi, e ciò a motivo sia della intensa compressione che l'assetto unilaterale del



modello di ristrutturazione coattivamente produce nella sfera degli interessi (e dei diritti) di ciascun creditore – il quale è sostanzialmente privo di interlocuzione se non nella prospettiva della convenienza dell’alternativa liquidatoria – sia della eccezionale rilevanza dell’effetto esdebitatorio e della incidenza che la conseguente inesigibilità della prestazione produce sul rapporto obbligatorio.

La crucialità di un tale giudizio, del resto, è resa evidente dall’evoluzione normativa del requisito della meritevolezza, il quale, già per effetto della l. n. 176/20 e della introduzione dell’art. 7 co. 2 lett. d-ter nel sistema della precedente legge regolatrice n. 3/12, trascorreva dalla sede del giudizio di merito da svolgere in sede di omologazione di un piano la cui ammissibilità fosse stata già positivamente vagliata al rango di presupposto di “ammissibilità della domanda”, per finire ora ascritto, con l’art. 69 ccii, tra le “condizioni soggettive ostative” che precludono l’accesso alla ristrutturazione ognqualvolta la situazione di sovraindebitamento si colori di una delle possibili rifrazioni dello spettro di imputazione soggettiva (colpa grave, dolo) della condotta, quando addirittura non giunga ad integrare vere e proprie attività fraudatorie.

Il riferimento alla colpa ed alle sue graduazioni, pertanto, non vale certo ad escludere dall’attuale assetto normativo il requisito negativo della immeritevolezza, rispetto al quale la nozione di colpa grave – ora più decisamente depurata anche terminologicamente da ogni possibile implicazione etica – può dirsi coincidente giacché capace di essere integrata, con le medesime cadenze valutative della prima, dalle stesse condotte di avventata e sproporzionata assunzione di debiti prive di una avveduta ponderazione (anche di buon senso) della relativa sostenibilità in rapporto alle entrate disponibili e future, consentendo nel contempo di conferire più adeguato risalto alla differente intensità che può assumere la consapevolezza del debitore in ordine alla sostenibilità delle obbligazioni assunte sino a discendere al livello della colpa lieve.

Nell’attuale assetto normativo, invero, al debitore è permesso di aspirare al beneficio esdebitatorio soltanto in caso di colpa lieve, la quale si configura allorquando l’insostenibilità del debito si presenti in principio non ragionevolmente o agevolmente prevedibile ovvero quale l’inevitabile conseguenza di fatti del tutto sopravvenuti.

Soltanto per tal via può dirsi realizzata la *ratio* della disciplina, la quale è, innanzitutto, quella di offrire una seconda *chance* al consumatore avveduto e ciononostante indebitatosi senza averlo potuto prevedere o evitare, ma non anche al consumatore incauto che abbia deciso di indebitarsi benché consapevole del (o capace di ponderare il) rischio della propria insolvenza.

**2.1.** Venendo dunque ai criteri di valutazione, il giudice, al fine di escludere che il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento mediante una condotta gravemente colposa, dolosa o fraudolenta, deve poter rilevare ed esaminare, con riguardo ad ogni specifico momento in cui il debitore si è via via determinato ad obbligarsi, sia i fatti e le ragioni (evidentemente concomitanti o anteriori rispetto al sorgere dell’obbligazione) che lo abbiano indotto ad indebitarsi, sia le risorse di cui egli, in quel preciso momento, disponeva al fine di potervi fare fronte.

In tale prospettiva, particolare rilievo assume la relazione dell’O.c.c., la quale – ad ulteriore conferma della persistente indefettibilità del giudizio di meritevolezza nei tradizionali termini – “deve” contenere (art. 68 co. 2 ccii) l’indicazione delle “cause” dell’indebitamento e della “diligenza” impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, nonché l’esposizione delle “ragioni” dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.

È ovvio che tanto l’O.c.c. potrà dire, ed il giudice potrà valutare, in quanto le circostanze che hanno via via determinato la situazione di incolpevole sovraindebitamento siano state indicate e documentate dal debitore ricorrente conformemente a quanto prescritto dalla legge e nel rispetto dei consueti principi, anche probatori: in difetto, non solo resta impedito il giudizio circa la meritevolezza del debitore con ogni conseguenza in ordine

alla (in)ammissibilità della proposta, ma altresì rimane preclusa la possibilità, per il giudice, di valutare la ragionevolezza e la congruità delle conclusioni cui l'O.c.c. sia giunto.

**3.** Alla luce di tale premessa, non può dirsi che tale onere sia stato assolto nel caso di specie.

Invero, dall'analisi dell'indebitamento svolto dall'O.c.c. risulta che il ricorrente giunge al limite di sostenibilità del peso restitutorio dei finanziamenti nel giugno 2020.

Si precisa nella relazione, infatti, che *"l'interruzione del pagamento della rata Findomestic, a partire da luglio 2020, non è legata ad un episodio casuale ed imprevisto, ma è frutto dell'eccessivo peso delle rate sul bilancio familiare, considerato che, tra il canone di locazione della casa di abitazione (€ 400,00) e la rata stessa (€ 851,80), l'uscita fissa mensile aveva raggiunto € 1.251,80"*.

E' dunque in tale momento che viene raggiunta la soglia di insostenibilità.

Eppure il ricorrente, nonostante tale insostenibile ed "eccessivo peso", lungi dall'astenersi dal generare nuovo insostenibile debito, decide di contrarre due ulteriori finanziamenti a distanza di poco meno di un anno l'uno dall'altro, ossia il 7.8.2020 per l'importo complessivo di € 19.680 (importo netto € 16.460,89) e l'1.7.2021 per ulteriori € 40.800 (importo netto € 28.565,33), entrambi garantiti dalla cessione volontaria del quinto dello stipendio, per una rata complessiva di € 668.

Le cause e gli impieghi di tale nuovo oneroso indebitamento non sono state affatto documentate.

Anzi, è lo stesso debitore a riferire all'O.c.c., in sede di ascolto, che l'interruzione del pagamento delle rate di [REDACTED] dal luglio 2020 è stata motivata dall'impossibilità di *"sostenere le spese necessarie al fabbisogno familiare, pur non essendo intervenuto alcun fatto nuovo"*.

Manca, quindi, proprio l'evidenza di un fatto nuovo, imprevisto e non prevedibile che giustifichi il nuovo duplice accesso al credito in un momento in cui il debitore, già incapace di restituire i debiti pregressi, era stato anzi costretto ad interromperne il pagamento sin lì faticosamente assicurato.

Ed anche se nella domanda l'esigenza di contrarre finanziamenti viene tautologicamente motivata dalla *"esclusiva necessità di far fronte alle impellenti e sempre crescenti necessità proprie e del proprio nucleo familiare"*, asseritamente riconducibili alla *"necessità costante di tutelare la salute dei (relativi) componenti"* ed a quella di sostenere i *"costi necessari a favorire il completamento del percorso di studi delle figlie [REDACTED] e [REDACTED]"*, manca poi, a suffragio di tali asserzioni, la documentazione della effettiva e reale incidenza di tali costi, sia pure sulla scorta di indici presuntivi.

Piuttosto, l'esigenza di far fronte, attraverso i finanziamenti del 2020 e del 2021, alle *"crescenti"* necessità del nucleo familiare altresì legate alla necessità di sostenere gli studi universitari delle figlie fuori sede pare mal conciliarsi con quanto dichiarato dal ricorrente in sede di ascolto a fronte dei chiarimenti richiesti dall'O.c.c., atteso che proprio da agosto/settembre 2020 (ad aprile/maggio 2023) risulta invece che le figlie [REDACTED] e [REDACTED] hanno effettuato sul conto corrente del genitore ricorrente periodiche rimesse di denaro proveniente dalle relative borse di studio, pari a circa 1.300 euro semestrali per ciascuna; importi, a dire del medesimo ricorrente, *"che hanno consentito in alcuni periodi un po' di respiro alle esigenze della famiglia"*.

Ancora, sempre dalle dichiarazioni rese dal debitore all'O.c.c. in sede di acquisizione di informazioni in data 29.3.23 e 22.9.23, si apprende che la situazione sarebbe mutata dalla metà del 2020 anche a causa della *"riduzione della retribuzione, correlata da un lato alla mancata fruizione dei buoni pasto e dall'altro dalla mancata percezione dell'indennità di reperibilità e dell'indennità di turno, perse per circa un anno a decorrere dal marzo 2020"*.

Se però si analizzano, nella relazione dell'O.c.c., i redditi percepiti negli anni 2020 e 2021, si rileva che la *"riduzione della retribuzione"*, rispetto al 2019, è rispettivamente di € 27 e



di € 34,92 mensili, tale quindi, in ragione della relativa contenuta misura, da non giustificare di per sé l'esigenza di finanziarsi sino ai predetti rilevanti importi. Tanto più in una fase in cui, come osservato, le spese di gestione familiare erano state alleggerite dal meritorio apporto delle figlie.

In definitiva, quindi, resta la constatazione che, divenuto insostenibile il debito nei confronti di [REDACTED] nel luglio 2020 accumulato sino ad oltre € 73.000, il ricorrente, senza allegare alcun fatto nuovo, ha deciso di contrarre nuovi cospicui finanziamenti senza affatto impiegare tale nuova provvista per estinguere sia pure parzialmente detto debito anteriore, invece destinandola, per la gran parte, a scopi ed esigenze familiari di cui non è stata offerta alcuna seria indicazione o consistenza se non nei richiamati contraddittori termini.

**3.1.** Alla luce di tali evidenze, ed in difetto di elementi da cui sia possibile desumere il contrario anche in via presuntiva, non può allora che constatarsi un accesso al credito oggettivamente sproporzionato e gravemente colpevole.

Il debitore, infatti, nell'indebitarsi quando già seriamente indebitato, ha inteso consapevolmente seguitare ad assumere obbligazioni, esponendo così le proprie già provate capacità reddituali ad uno sproporzionato ed inestinguibile sovraccarico.

Invero, la colpa grave che ai sensi dell'art. 69 ccii osta alla ammissibilità della proposta può dirsi certo integrata non soltanto quando il debitore, nella fase genetica del rapporto, abbia contratto l'obbligazione sapendo di ricorrere al credito in modo sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali e, quindi, senza la ragionevole prospettiva iniziale di poterle adempiere, ma altresì, ed ancor più, quando egli, nel corso della esecuzione del rapporto obbligatorio, abbia tenuto un contegno idoneo a compromettere la propria capacità di adempiere; ciò si verifica allorchè il debitore, consapevole delle esposizioni già esistenti e pur privo di intenzioni fraudolente, ricorra insistentemente ed imprudentemente al credito erodendo irrimediabilmente la propria capacità di rimborso, ovvero quando non amministri diligentemente ed oculatamente le risorse finanziarie ottenute, così concorrendo, attraverso tale condotta, a determinare – in difetto di eventi sopravvenuti non prevedibili e come tali non imputabili – le condizioni di insorgenza della situazione di sovraindebitamento.

E quanto più il debitore già indebitato ricorra ulteriormente al credito in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali, tanto più l'indebitamento diviene irragionevole, gravemente negligente e quindi rimproverabile.

Nella specie è accaduto tutto ciò, perché non solo il ricorrente, ognqualvolta si indebitava, non poteva non sapere dei precedenti finanziamenti, ma soprattutto perché egli, indebitandosi con [REDACTED] utilizzando la leva della cessione del quinto, non poteva non essere consapevole della propria esposizione debitoria di ben € 73.000 nei confronti di [REDACTED] attesa, a riguardo, la ponderata scelta non solo di non pagare più le rate del finanziamento in corso ma altresì, e ciononostante, di contrarre un nuovo finanziamento ignorando le ragioni di quel creditore ed anzi intenzionalmente mortificandone le aspettative di recupero dietro lo scudo della duplice cessione, così spingendo il criterio di imputazione soggettiva della situazione di sovraindebitamento verso il dolo e l'intenzionale dannosità per i creditori anteriori.

Pertanto, non rileva sotto tale profilo che l'O.c.c. nella relazione abbia esplicitamente censurato il comportamento assunto dai soggetti finanziatori quantomeno – in mancanza di dati reddituali anteriori – a far data dal gennaio 2019, ivi rappresentando che “per i finanziamenti [REDACTED] del 21.01.2019, [REDACTED] del 03.07.2019, [REDACTED] del 07.02.2020, [REDACTED] dell'01.10.2020 e [REDACTED] del 12.07.2021, il credito non sia stato correttamente concesso, a causa di una errata valutazione della capacità restitutoria del debitore” e che pur evidenziandosi lo sforzo profuso dal debitore sino al giugno 2020 al fine di rimborsare con regolarità tutte le rate, “un'analisi preventiva che tenesse conto delle prescrizioni di legge avrebbe condotto ad un diverso comportamento da parte delle finanziarie”.



Tale "analisi preventiva", se non eseguita da parte delle finanziarie, è stata comunque scientemente svolta dal debitore il quale, come appena osservato, pur previamente consapevole dei propri debiti e della propria limitata capacità restitutoria ha invece inteso ignorare i debiti pregressi per ancora indebitarsi.

E del resto – benché non manchino opinioni di diverso indirizzo – la rilevanza normativa attribuita alla condotta del finanziatore che non abbia adeguatamente soppesato il merito creditizio del sovraindebitato così determinando o concorrendo a determinare la situazione di indebitamento non rileva, in linea di massima e salvo la specificità del caso concreto in ragione delle particolari circostanze della negoziazione, ai fini della indagine che il giudice è comunque chiamato a svolgere in ordine alla imputazione soggettiva dell'indebitamento, giacché le conseguenze di un tale negligente contegno concorrente sono state esplicitamente circoscritte dal legislatore entro il piano delle sanzioni processuali indirizzate al solo incauto o spregiudicato finanziatore ai sensi dell'art. 69 co. 2 ccii, e non invece contemplate quali scusanti idonee ad escludere o a mitigare la colpa di cui all'art. 69 co. 1, ccii, e quindi a rendere meritevole, anche solo per presunzione, l'altrettanto gravemente incauto consumatore.

In conclusione, nella specie non è affatto emersa la prova dell'assenza di colposa determinazione da parte del debitore che abbia dato causa al proprio sovraindebitamento, ovvero del requisito normativo negativo necessario ai fini dell'accesso alla procedura: anzi, è in verità emersa in verità la prova del contrario; con la conseguenza che, nella prospettiva del bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi alla disciplina in esame – potendo cioè il sacrificio dell'aspettativa del ceto creditorio ad un integrale adempimento essere giustificato soltanto dal positivo vaglio della diligente condotta del debitore che si sia incolpevolmente, e non incautamente, sovraindebitato –, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

**p.q.m.**

visti gli artt. 67, 68, 69 e 70 ccii,

**dichiara** inammissibile la domanda proposta nell'interesse del signor [REDACTED]:

**manda** alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed all'O.c.c.

Così deciso in Taranto, il 31 ottobre 2023.

Il Giudice Delegato

Giuseppe De Francesca